


<p>REGIONE DEL VENETO</p>  <p>ULSS9 SCALIGERA</p>	<p>Azienda ULSS 9 - Scaligera</p> <p>Sede Legale Via Valverde, 42 – 37122 Verona Cod.Fisc. e P. IVA 02573090236 Pec: protocollo.aulss9@pecveneto.it</p>
---	---

U.O.C. PROVVEDITORATO ECONOMATO E GESTIONE DELLA LOGISTICA

Allegato 1

CAPITOLATO SPECIALE PER L'ACQUISTO URGENTE DI N. 1 APPARECCHIO PORTATILE PER RADIOSCOPIA DIGITALE - ARCO A C CON DETETTORE PER OSPEDALE DI LEGNAGO – CIG 9434210C5E

ART. 1 – Oggetto della fornitura

Il presente capitolato ha per oggetto l'acquisto di un arco a C con le caratteristiche indicate nel capitolato tecnico – ALLEGATO 1A

La fornitura comprende tutti gli interventi necessari per l'esecuzione a regola d'arte della fornitura e dell'installazione dei beni nonché del servizio di assistenza tecnica e manutenzione full risk, così come espressamente descritti nel presente documento.

Sono senz'altro ricompresi la consegna, il montaggio, l'installazione delle attrezzature e il collaudo.

Sono altresì ricompresi nell'appalto ogni altra prestazione ed onere anche se non espressamente menzionati, al fine di rendere perfettamente funzionanti l'apparecchiatura in gara e di rendere rispondente alle richieste il servizio di assistenza tecnica e manutenzione "full risk" nel rispetto della normativa vigente.

In merito alle modifiche contrattuali si richiama l'art. 106 del D.lgs. 50/2016.

Questa Aulss potrà in ogni caso non procedere all'affidamento nel caso di insufficiente disponibilità finanziaria conseguente a manovre di contenimento della spesa sanitaria operate dallo Stato o dalla Regione Veneto o di modifiche organizzative o dell'ambito territoriale di competenza dell'AULSS o di intervento di aggiudicazioni a livello centralizzato o senza che perciò il fornitore abbia a pretendere variazioni di prezzo o indennizzi di sorta.

ART. 1BIS - Costi manodopera – oneri aziendali sicurezza – oneri per prevenzione rischi da interferenza

Ai sensi del comma 10 dell'art. 95 del D.lgs. 50/2016 nell'offerta economica l'operatore deve indicare i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ad esclusione delle offerte relative a forniture senza posa in opera e/o servizi di natura intellettuale.

Per il presente appalto è richiesto che la ditta specifichi gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e i costi della manodopera

La specificazione è richiesta a pena di esclusione

Con riferimento alla Legge 123/2007 e sue modifiche ed integrazioni, alla determinazione dell'A.V.C.P. (ora ANAC) nr. 3 del 5 marzo 2008 e a quanto stabilito dall'art. 26 del D.lgs. 09.04.2008 nr. 81, si precisa che

L'appalto comporta rischi derivanti da interferenze delle attività lavorative connesse all'esecuzione dello stesso e pertanto sussiste l'obbligo di elaborazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI) con quantificazione dei costi della sicurezza per eliminare o ridurre i rischi da interferenza. I costi sono dettagliati nel **DUVRI allegato 2 alla documentazione di gara del quale la ditta dovrà dichiararne la presa visione con la dichiarazione Allegato B unitamente alla "Nota informativa per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza presenti nell'Azienda ULSS 9 Scaligera e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate"** e al "Protocollo di mitigazione del contagio" ed ammontano a complessivi **euro 140,00**.

Importo a base d'asta 160.140,00 I.V.A esclusa C.I.G. 9434210C5E di cui euro 140,00 per oneri della sicurezza stimati nel D.U.V.R.I. allegato, non soggetti a ribasso.

ART. 2 – Caratteristiche della fornitura

Si rimanda al capitolato tecnico ALLEGATO 1A

ART. 3 – Obbligazioni del fornitore/Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alle prestazioni oggetto della fornitura, nonché ogni attività che si rendesse necessaria per l'erogazione della stessa o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste, ivi compresi quelli relativi ad eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto all'esecuzione contrattuale.

Il corrispettivo contrattuale è da intendersi remunerativo altresì del *sopralluogo che potrà essere richiesto prima dell'emissione dell'ordine di consegna*

Il sopralluogo dovrà essere svolto in presenza di un incaricato dell'Azienda Sanitaria nei locali dove dovrà essere installata l'apparecchiatura.

Durante questo primo sopralluogo dovranno essere individuati ed evidenziati anche i punti di allacciamento impiantistico.

L'Appaltatore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Atto e dagli eventuali atti e documenti ad esso collegati, pena la risoluzione di diritto del contratto, come previsto nei successivi relativi alle penali e alle ipotesi di risoluzione.

Le prestazioni contrattuali debbono necessariamente essere conformi, salva espressa deroga, alla documentazione di gara, alle caratteristiche tecniche e all'Offerta Tecnica del Contraente.

In ogni caso, il Contraente si obbliga ad osservare, nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, tutte le norme e tutte le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore nonché quelle che dovessero essere emanate successivamente alla stipula del contratto.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula del contratto restano ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre ed il Contraente non può, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti dell'Azienda ULSS assumendosene il medesimo Appaltatore ogni relativa alea.

L'Appaltatore si impegna a fornire, senza alcun onere aggiuntivo, le apparecchiature/sistemi e le componenti tecnologicamente più avanzate poste in commercio fino al momento della consegna, anche se non oggetto dell'offerta ma comunque equivalenti alla stessa, nella versione più aggiornata disponibile al momento della consegna.

ART. 4 - Consegna ed installazione delle attrezzature

La consegna e l'installazione delle attrezzature dovranno avvenire con ogni onere, compresi il trasporto (e eventuali relativi rischi connessi), oneri doganali, l'imballo, il disimballo, tutto il materiale necessario per il collaudo e per la messa in opera delle apparecchiature, la formazione del personale a carico del Contraente. L'apparecchio dovrà essere consegnato a cura e spese del Contraente aggiudicatario nei luoghi e nei locali indicati nell'ordine presso l'Ospedale di Legnago (installazione presso la sala operatoria di chirurgia – 5° piano).

La consegna della strumentazione deve avvenire entro e non oltre 45 (quarantacinque) giorni dal ricevimento dell'Ordine di consegna.

Per ogni consegna dovrà essere redatto un apposito Verbale di Consegna sottoscritto da un incaricato dell'ulss e da un incaricato del Contraente aggiudicatario.

I tempi intermedi necessari per la consegna, l'installazione, la messa in funzione e quant'altro occorra per rendere perfettamente operanti le apparecchiature oggetto di gara, dovranno essere concordati con il Direttore dell'Esecuzione del Contratto, fatti salvi ulteriori accordi connessi alle esigenze organizzative dell'Unità Operativa utilizzatrice.

Gli imballaggi debbono rispondere alle norme in vigore a seconda della natura dei beni da consegnare. Lo smaltimento degli imballaggi è a carico del Contraente.

L'installazione dovrà essere effettuata da personale tecnico specializzato nel pieno rispetto delle norme CEI e della vigente normativa in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare tutte le cautele necessarie a garantire l'incolumità degli addetti ai lavori, nonché di terzi ed evitare danni a beni pubblici e privati.

Agli effetti dei requisiti qualitativi dell'apparecchiatura resta inteso che la firma per ricevuta rilasciata al momento della consegna, non impegna l'ULSS utilizzatrice che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di collaudo dell'apparecchiatura consegnata.

Al termine delle operazioni di consegna, il Contraente aggiudicatario dovrà procedere alle operazioni di installazione (messa in funzione) a regola d'arte e dovrà essere garantita la presenza in sede di personale specializzato durante tutta la fase di installazione.

Sarà a carico del Fornitore il fissaggio dell'Apparecchiatura compresi i supporti, le piastre, il gruppo di continuità e quant'altro necessario, nonché il collegamento alla rete elettrica e alla rete trasmissione dati.

L'aggiudicatario eseguirà i lavori di installazione ed allacciamento impiantistico relativi all'apparecchiatura aggiudicata fino ai punti individuati in sede di primo sopralluogo.

Tutte le lavorazioni occorrenti alla corretta installazione e per il perfetto funzionamento dell'apparecchiatura offerte dovranno essere eseguiti a cura e spese dell'Appaltatore, secondo le indicazioni e sotto il controllo dei competenti Servizi dell'ULSS.

In generale qualunque operazione "consigliata" nei manuali di installazione ed utilizzo si intende obbligatoria per l'installazione a cura dell'Appaltatore.

Tutte le specifiche riportate nel presente Capitolato, o negli allegati ivi richiamati, in merito all'apparecchiatura, ed in particolare le specifiche riguardanti le normative, il montaggio, la consegna dei manuali in italiano, si applicano anche per tutti gli accessori che si rendessero necessari al corretto funzionamento dell'attrezzatura.

ART. 5 Collaudo

Si rimanda all'art 6 paragrafo 6.2 del Capitolato Tecnico.

ART. 6 Garanzia, Assistenza Tecnica, Manutenzione full risk

La garanzia contrattuale opera automaticamente, nei primi 24 mesi a far data dal collaudo positivo dell'apparecchiatura, come manutenzione e assistenza tecnica full risk, secondo quanto dettagliato nell'art 7 del Capitolato Tecnico.

ART. 7. Formazione del personale

Si rimanda all'art. 6 paragrafo 6.3 del Capitolato Tecnico.

ART. 8. Ritiro dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (R.A.E.E.)

Il servizio in esame è un servizio connesso alla fornitura delle apparecchiature e dei relativi dispositivi accessori e dovrà essere prestato gratuitamente dall'Appaltatore qualora espressamente richiesto dall'ULSS e secondo le tempistiche stabilite con l'Amministrazione stessa.

L'Appaltatore dovrà osservare, ove applicabili, le disposizioni del D.Lgs. 151/2005 e s.m.i., del D.Lgs. 152/2006 e ss.m.i., del D.M. 17 dicembre 2009 e ss.m.i., recante l'istituzione del nuovo sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti e ss.m.i. e del D.M. 8 marzo 2010, n. 65 per l'espletamento delle attività di ritiro dei Rifiuti di Apparecchiature Elettriche ed Elettroniche (R.A.E.E.).

L'Appaltatore si impegna, inoltre, ad osservare le disposizioni di cui agli artt. 217 e seguenti del D.Lgs. 152/2006 per quanto riguarda la gestione degli imballaggi. Riguardo alle attività di ritiro dei rifiuti di pile e accumulatori, l'Appaltatore si impegna ad osservare le disposizioni di cui al D.Lgs. 188/2008.

I R.A.E.E. da ritirare potranno essere di qualsiasi marca o modello ma equivalenti, come previsto ex art. 12 D. Lgs. 151/2005, per caratteristiche alle apparecchiature oggetto dell'Ordinativo di fornitura. Si evidenzia che il numero delle apparecchiature da ritirare non potrà eccedere il numero delle apparecchiature ordinate.

Resta inteso che alla stregua di tutte le disposizioni normative sopra richiamate disciplinanti ex lege gli adempimenti posti a carico dell'Appaltatore per il corretto espletamento delle relative attività, l'ULSS è sollevata da qualsivoglia responsabilità in caso di inottemperanza dell'Appaltatore medesimo alle norme di legge, come ivi espressamente richiamate, fatti salvi i diritti e le obbligazioni alle stesse spettanti ai sensi della normativa in argomento.

ART. 9 Responsabile Unico del Procedimento, Direttore dell'esecuzione contrattuale e Referente dell'Appaltatore

Svolge le funzioni di Responsabile Unico del Procedimento il Direttore dell'UOC Provveditorato Economato e Gestione della Logistica. Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale è individuato nell'UOS di Ingegneria Clinica.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale provvederà al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico dell'esecuzione del rapporto contrattuale, assicurandone la regolare esecuzione e verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità dei documenti contrattuali.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale potrà delegare il controllo contabile/amministrativo agli uffici competenti dell'ULSS.

Il Direttore dell'esecuzione contrattuale, al fine di accertare la regolare esecuzione del rapporto contrattuale, svolge le attività di verifica di conformità dirette a certificare che le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d'arte sotto il profilo tecnico e funzionale, in conformità e nel rispetto delle condizioni, modalità, termini e prescrizioni contrattuali, nonché nel rispetto delle eventuali leggi di settore.

Ai fini della liquidazione di singole fatture le attività di verifica hanno, altresì, lo scopo di accertare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondano fra loro e con le risultanze di fatto, fermi restando gli eventuali accertamenti tecnici necessari.

L'Appaltatore dovrà indicare, prima della stipula contrattuale, il nominativo ed il recapito telefonico di un proprio Referente, tecnicamente qualificato, che sarà responsabile dell'esecuzione del rapporto contrattuale nella sua globalità e delegato ai rapporti con l'Azienda Sanitaria.

ART. 10. Stipula del contratto e avvio anticipato della fornitura.

Il contratto sarà stipulato in modalità elettronica, ai sensi dell'art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. L'ULSS stante l'urgenza o necessità improrogabili, potrà richiedere l'avvio delle prestazioni contrattuali anche in pendenza della stipulazione del contratto, previo accertamento del possesso dei requisiti previsti dall'art. 80 D.Lgs. 50/2016 e previa costituzione della garanzia definitiva.

ART. 11 . Garanzia definitiva

Prima della stipula del contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento del contratto il Contraente dovrà costituire a favore dell'ULSS una garanzia, di importo pari al 10% o più del valore della fornitura (al netto degli oneri fiscali), secondo le modalità e i termini previsti dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. .

La garanzia fideiussoria dovrà essere costituita, nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 93 commi 3, 4, 5 e 6 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante polizza fideiussoria (rilasciata da imprese di assicurazione) oppure atto di fideiussione (rilasciato da banca o da intermediario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del D.Lgs. 385/1993), conformemente allo schema tipo 1.2 oppure 1.2.1. di cui all'allegato A del D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018.

Ai fini della presentazione della garanzia definitiva, ai sensi dell'art. 1 comma 5 D.M. Sviluppo Economico n. 31/2018, deve essere presentata solamente la scheda tecnica della garanzia fideiussoria, redatta secondo i modelli di cui all'allegato B al medesimo decreto, debitamente compilate e sottoscritte digitalmente dal garante e dal contraente.

La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun rapporto contrattuale e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalle rispettive fonti.

Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Contraente dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'ULSS.

La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto. In caso di risoluzione del contratto la cauzione definitiva verrà trattenuta dall'ULSS.

La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell'Appaltatore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Codice Civile nascenti dall'esecuzione del contratto.

In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Contraente, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l'ULSS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.

La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni dallo stesso nascenti.

Pertanto la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell'ULSS per quanto di ragione, verso il Contraente, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.

In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l'ULSS ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.

La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione da parte dell'Ulss della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta, oltre all'addebito dei danni e delle maggiori spese.

In caso di Consorzio la garanzia potrà essere presentata dal Consorzio medesimo o da una delle società consorziate esecutrice dell'appalto ma deve essere intestata a tutte le società esecutrici dell'appalto.

In caso di R.T.I. la cauzione potrà essere presentata dall'impresa mandataria o da una delle società mandanti ma deve essere intestata sia alla società capogruppo che alle società mandanti.

ART. 12 Disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro e DUVRI

L'Appaltatore dovrà eseguire le attività contrattuali nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro (D.Lgs. 81/2008) e mediante operatori in regola con le assunzioni a norma delle vigenti leggi e regolarmente iscritti presso l'INAIL e l'INPS (o equivalenti casse assicurative e previdenziali).

L'Appaltatore dovrà far adottare al proprio personale od ai propri incaricati che, a qualunque titolo, accedano ai luoghi di pertinenza dell'ULSS, le misure e cautele di sicurezza minime per garantire l'esecuzione contrattuale in totale sicurezza, in ottemperanza alle disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008, senza con ciò creare danno o disturbo alle attività/proprietà dell'ULSS.

All'aggiudicatario fa carico ogni responsabilità inerente l'esecuzione della fornitura compresa quella per gli infortuni sul lavoro del personale addetto, che dovrà essere opportunamente addestrato ed istruito.

La valutazione e le spese per l'eliminazione dei rischi propri dell'appaltatore nello svolgimento della propria attività, resta a carico dello stesso, come la redazione dei relativi documenti e la informazione e formazione dei propri dipendenti/volontari.

L'aggiudicataria è tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro.

La gestione dei rischi professionali connessi all'espletamento delle attività proprie, è di esclusiva competenza e responsabilità della ditta aggiudicataria a cui spetta la fornitura dei Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).

Anche in caso di lavori dati in subappalto, l'aggiudicataria sarà tenuta a garantire il rispetto di tutte le normative riguardanti l'igiene e la sicurezza sul lavoro ed in specifico:

- la gestione dei subappaltatori,
- la gestione dei rapporti fra i subappaltatori
- la gestione delle reciproche interazioni di rischio,
- la cooperazione tra il datore di lavoro e tra gli stessi e gli eventuali lavoratori autonomi.

I rischi presenti nell'AULSS e le principali azioni di prevenzione e protezione raccomandate sono dettagliati nel "Documento informativo per le ditte appaltatrici e per tutto il personale esterno sui rischi per la salute e la sicurezza", documento allegato con il "Protocollo di mitigazione del contagio" al Documento di Valutazione dei Rischi da interferenza (D.U.V.R.I.) della fornitura.

Per quanto non espressamente previsto dal presente Capitolato Speciale, si rinvia alla normativa vigente in materia di sicurezza.

ART. 13. Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Il Contraente si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché la disciplina previdenziale e infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

Il Contraente si obbliga ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed Integrativi di Lavoro applicabili alla data di stipula del contratto alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

Il Contraente si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati Contratti Collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Contraente anche nel caso in cui non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

Il Contraente si impegna, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 1381 Codice Civile, a far rispettare gli obblighi di cui ai precedenti commi del presente articolo anche agli eventuali esecutori di parti delle attività oggetto del rapporto contrattuale.

Si applicano le disposizioni di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a salvaguardia della adempienza contributiva e retributiva

ART. 14. Danni, Responsabilità civile e Polizza di assicurazione

Durante il periodo di validità della fornitura l'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o beni dell'Appaltatore stesso che dell'ULSS nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti e sei servizi effettuati, anche in relazione all'operato ed alla

condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte, nonché in dipendenza di azioni od omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili anche eseguite da parte di terzi.

L'esame, la verifica e l'approvazione da parte dell'AULSS o degli Enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla osta e concessioni non esonera in alcun modo l'Appaltatore dalle responsabilità ad esso imputabili per legge e dalle previsioni contrattuali, restando contrattualmente stabilito che, malgrado i controlli di ogni genere eseguiti, l'Appaltatore medesimo risulta unico e completo responsabile della fornitura.

L'Appaltatore sarà direttamente responsabile a livello civile di ogni danno che possa derivare all'ULSS ed a terzi nell'espletamento della fornitura o derivanti da vizio o difetto dei prodotti forniti, anche in relazione all'operato ed alla condotta dei propri collaboratori e/o di personale di altre Ditte a diverso titolo coinvolte.

L'ULSS è pertanto esonerata da ogni responsabilità per eventuali danni, infortuni o altro che dovessero derivare al personale dell'Appaltatore (o ad altro personale eventualmente presente a vario titolo) nell'esecuzione del rapporto contrattuale, convenendosi che ogni eventuale onere è già compensato e compreso nell'importo contrattuale.

Durante le operazioni di trasporto, consegna e installazione delle attrezzature l'Appaltatore solleva l'ULSS da ogni responsabilità per tutti i rischi di danni e perdite che possano subire i beni.

L'Appaltatore si assume la responsabilità per i danni subiti dall'ULSS a causa del danneggiamento o della distruzione, parziale o totale, di beni, opere e impianti, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale.

I danni verranno contestati per iscritto dall'ULSS, fissando un termine per il ripristino degli ambienti e le necessarie riparazioni e l'Appaltatore dovrà produrre idonee giustificazioni in merito.

Qualora le giustificazioni addotte non siano state accolte, oppure non pervengano entro il termine indicato, oppure l'Appaltatore non abbia provveduto, totalmente o parzialmente, al ripristino dei danni accertati a proprio carico nel termine fissato per motivazioni non imputabili a cause imprevedute e imprevedibili si procederà a norma del successivo art. 15 del presente Documento e, nel caso di grave inadempimento, l'ULSS potrà risolvere di diritto il contratto (art. 1456 Codice Civile) e incamerare il deposito cauzionale definitivo, fatto salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito.

A fronte degli obblighi di cui sopra, l'Appaltatore si impegna a stipulare apposita Polizza assicurativa per Responsabilità Civile Terzi (RCT), da produrre preliminarmente alla firma del contratto con massimale unico minimo annuo di € 3.000.000,00.

La polizza dovrà essere accesa con accreditata compagnia d'assicurazione.

Resta ferma l'intera responsabilità dell'Appaltatore anche per i danni coperti o non coperti e/o eccedenti il massimale di polizza.

ART. 15. Inadempimenti e penalità

In caso di difformità della fornitura rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all'applicazione di penali fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno e le diverse ipotesi di risoluzione contrattuale per inadempimento.

L'applicazione delle penali avverrà sulla base del seguente schema:	Penale	Modalità di applicazione
Mancata, parziale o ritardata consegna e installazione dell'attrezzatura entro i termini indicati	€ 300,00	per ogni giorno di ritardo
Mancato, parziale o ritardato collaudo dell'attrezzatura entro i termini indicati	€ 300,00	per ogni giorno di ritardo
Tempo di intervento previsto per la riparazione dell'apparecchiatura	€ 50,00	per ogni ora di ritardo
Risoluzione degli interventi di manutenzione correttiva previsto nel contratto, per singola apparecchiatura	€ 300,00	per ogni giorno (o frazione di giorno) di ritardo
interventi di manutenzione preventiva su singola apparecchiatura	€ 200,00	per ogni settimana di ritardo oltre la data prevista/programmata

L'Appaltatore potrà comunicare, in ogni caso, per iscritto le proprie deduzioni supportate da una chiara ed esauriente documentazione, nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari e continuativi dalla ricezione della contestazione stessa.

Qualora le predette deduzioni non pervengano nel termine indicato, ovvero, pur essendo pervenute tempestivamente, non siano idonee, a giudizio insindacabile dell'ULSS, a giustificare l'inadempimento, saranno applicate al Contraente le penali a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

La Ditta dovrà procedere al pagamento delle penali entro 60 gg. dalla comunicazione, trascorsi i quali, l'incameramento di quanto dovuto a titolo di penale avverrà, in via prioritaria sulla prima fattura in scadenza e, se non sufficiente, mediante ritenzione sulle somme spettanti alla Ditta aggiudicataria - in esecuzione del rapporto intrattenuto con l'ULSS o a qualsiasi altro titolo dovute – e/o sulla cauzione.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, la Ditta affidataria dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro 15 giorni.

L'ULSS potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo con quanto dovuto all'Appaltatore a qualsiasi titolo (anche su crediti dipendenti da altri contratti che l'Appaltatore ha in corso con l'ULSS) ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. Per la quota trattenuta sui corrispettivi, l'Aggiudicatario dovrà emettere una nota di credito pari all'importo della penale o decrementare la fattura in corso di un valore pari all'importo della penale stessa. L'ammontare della penalità è addebitato, di regola, nel momento in cui viene disposto il pagamento della fattura.

Si conviene, inoltre, che l'ammontare delle penali, comunque inflitte, non potrà superare la somma complessiva pari al 10% del corrispettivo determinato in sede di aggiudicazione, oltre alla quale L'ULSS potrà risolvere il contratto.

La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera l'Appaltatore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo del pagamento della penale medesima.

L'ULSS al fine di garantire il regolare svolgimento dell'attività istituzionale, avrà comunque il diritto di servirsi presso altre Ditte, di incamerare o escutere la garanzia definitiva, ponendo a carico dell'Appaltatore inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti.

La quantificazione dei danni avverrà tenendo conto, tra l'altro, dei maggiori costi derivanti dall'assegnazione della fornitura ad altre imprese, da oneri supplementari derivanti dalla mancata esecuzione della fornitura e/o da un ritardo nell'esecuzione medesima (art.1223 Codice Civile).

L'ULSS potrà sospendere i pagamenti non effettuati, ovvero i pagamenti dovuti all'Appaltatore in relazione ad altre forniture in corso.

Non si darà inoltre luogo al pagamento di fatture finché l'Appaltatore non avrà provveduto al versamento dell'importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze.

Dopo il quindicesimo giorno di ritardo previsto per le varie ipotesi sopra descritte l'ULSS avrà in ogni caso il diritto di risolvere il contratto, incamerare il deposito cauzionale a titolo di penale e porre a carico del contraente gli eventuali danni conseguenti.

ART. 16. Corrispettivi

I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore dall'ULSS per quanto fornito, sono calcolati sulla base dei prezzi unitari netti riferiti all'offerta.

Tutti i predetti corrispettivi si riferiscono alle forniture prestate a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e gli stessi sono dovuti unicamente all'Appaltatore e, pertanto, qualsiasi terzo, ivi compresi eventuali sub-fornitori o subappaltatori non possono vantare alcun diritto nei confronti dell'ULSS.

Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all'Appaltatore dall'esecuzione del contratto e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, sono compresi nel corrispettivo contrattuale.

ART. 17. Fatturazione e Pagamenti

Le fatture per l'acquisto dei beni potranno essere emesse solamente a seguito dell'esito positivo del collaudo degli stessi a partire dalla data riportata sul relativo verbale.

In ogni caso tutte le fatture dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi dell'ordine, il corrispondente CIG (Codice Identificativo di Gara) ed il riferimento al numero del documento di trasporto.

La mancanza di detti riferimenti interrompe i termini di pagamento.

Il pagamento dei beni regolarmente consegnati e del servizio di assistenza "full-risk" sarà effettuato a seguito di presentazione di regolare fattura intestata all'ULSS, ai sensi della normativa vigente, previo controllo in sede di collaudo della rispondenza delle quantità indicate con quelle effettivamente consegnate, nonché della concordanza dei prezzi unitari e delle condizioni di fornitura con quelli indicati nel contratto/ordine, dell'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali.

Il pagamento delle fatture è subordinato alla prescritta verifica di regolarità del D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) in corso di validità, oppure, ove consentito dalle norme vigenti, alla presentazione di autocertificazione di regolarità contributiva.

Qualora si verificassero contestazioni sulla fatturazione, i termini di pagamento della fattura o di quella parte della fattura in contestazione, rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere dalla definizione della contestazione.

In nessun caso, ivi compreso il ritardo di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura.

La Ditta appaltatrice si impegna a rispettare gli obblighi sulla tracciabilità dei pagamenti previsti dalla L. 136/2010.

Per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari, prevista dall'art. 3 della L. 136/2010, la Ditta appaltatrice, i subappaltatori e i sub contraenti a qualsiasi titolo interessati dal servizio oggetto di appalto devono utilizzare conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste italiane S.p.A., dedicati anche non in via esclusiva alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto saranno effettuati tramite bonifico bancario o postale, ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni e saranno registrati sul/sui conto/i corrente/i dedicato/i indicato dalla Ditta.

Non potrà essere imposto dall'Appaltatore alcun limite minimo o massimo di fatturazione.

I pagamenti saranno effettuati sul conto corrente intestato all'Appaltatore di cui quest'ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del contratto.

Il contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui l'Appaltatore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge n. 136/2010 e s.m.i..

Sempre in sede di stipula l'Appaltatore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i ai Contraenti.

L'Appaltatore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni solari dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.

Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.

Come previsto l'ULSS potrà sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti all'Appaltatore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 Codice Civile).

Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

Non si darà luogo alla liquidazione e al conseguente pagamento delle fatture se gli ordini ad esse collegati non saranno stati evasi completamente.

Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, l'Appaltatore potrà sospendere la fornitura.

La cessione dei crediti maturati dall'Appaltatore nei confronti del Contraente a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali, avviene nel rispetto dell'art. 106 comma 13 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per il Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili all'Appaltatore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto all'Appaltatore stesso.

Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Contraente.

Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.

ART. 18. Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge n. 136/2010, l'Appaltatore s'impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, fornendo nei tempi previsti i seguenti dati:

1. gli estremi identificativi dei conti correnti bancari o postali dedicati, con l'indicazione dell'opera/servizio/fornitura alla quale sono dedicati;
2. le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi;

3. ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione del contratto si conviene che, in ogni caso, L'ULSS, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis, della Legge n. 136/2010, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore con PEC, il contratto nell'ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge n. 136/2010 e del Decreto Legge n. 18/2010

L'Appaltatore si obbliga ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla succitata Legge n. 136/2010.

A tal fine, il Contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.

L'Appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria è tenuto a darne immediata comunicazione al Contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente stesso.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, s'impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i dell'Appaltatore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.

ART. 19. Sospensione dei servizi

L'Appaltatore rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1460 Codice Civile.

Il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale può ordinare la sospensione temporanea dell'appalto indicando le ragioni e l'imputabilità delle stesse nei casi tassativamente indicati dall'art. 107 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

La sospensione potrà essere disposta per:

- cause di forza maggiore;
- altre circostanze speciali, che impediscano l'esecuzione contrattuale.

Ricorrendo tali ipotesi, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale, con l'intervento dell'Appaltatore o di un suo delegato, compilerà il verbale di sospensione che dovrà essere firmato dall'Appaltatore.

Venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell'Esecuzione Contrattuale redigerà i verbali di ripresa dell'esecuzione del contratto, indicando il nuovo termine ultimo di esecuzione dello stesso, calcolato tenendo conto della durata della sospensione e degli effetti da questa prodotti.

Tale verbale dovrà, a sua volta, essere firmato dall'Appaltatore.

L'Appaltatore non può sospendere i servizi forniti in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui sia in atto una controversia.

L'eventuale sospensione dei servizi per decisione unilaterale dell'Appaltatore costituisce inadempimento contrattuale e la conseguente risoluzione del contratto per colpa, fatte comunque salve eventuali responsabilità penali che dovessero emergere per le ipotesi di cui all'art. 340 del Codice Penale.

In tal caso si procederà a norma dell'art 15 del presente Capitolato e l'ULSS provvederà all'incameramento della cauzione definitiva, fatta comunque salva la facoltà di procedere in danno nei confronti dell'Appaltatore per tutti gli oneri conseguenti e derivanti dalla risoluzione contrattuale, compresi i maggiori oneri contrattuali eventualmente sostenuti per l'instaurarsi di un nuovo rapporto contrattuale.

ART. 20 – Cessione del contratto e subappalto

La cessione del contratto è vietata.

Il subappalto deve essere espressamente autorizzato dall'U.L.S.S. nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 105 del D. Lgs. 50/2016 a condizione, ai sensi del comma 4 lettera b) del medesimo articolo che sia stata indicata dal concorrente, nella documentazione presentata in sede di gara, la parte che si intende subappaltare.

E' fatto divieto all'aggiudicatario di subappaltare in tutto o in parte il servizio senza il preventivo consenso scritto della stazione appaltante, pena l'immediata risoluzione del contratto con l'incameramento della garanzia definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.

L'aggiudicatario deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione dell'attività subappaltata. Con il deposito del contratto di subappalto, l'aggiudicatario deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subaggiudicatario, dei requisiti previsti dall'art. 105, comma 7 del D.Lgs 50/2016.

I pagamenti relativi alle forniture effettuate dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l'indicazione delle ritenute a garanzia effettuate.

La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda ULSS verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti.

La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda ULSS e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo.

L'appaltatore si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione immediata ed automatica del contratto di subappalto, previa revoca dell'autorizzazione al subappalto, ovvero la risoluzione del subcontratto, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del subappalto o del subcontratto, informazioni interdittive di cui all'art. 10 del D.P.R. 3 giugno 1998, n. 252. L'appaltatore si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda l'applicazione a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche di una penale nella misura del 10% del valore del subappalto o del subcontratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall'applicazione delle penali saranno affidate in custodia all'appaltatore e destinate all'attuazione di misure incrementali della sicurezza dell'intervento, secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

La stazione appaltante si riserva di valutare le c.d. Informazioni supplementari atipiche di cui all'art. 1 septies del D.L. 6.9.1982, n. 629, convertito in L. n. 726 del 12.10.1982 e s.m.i., ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, per gli effetti di cui all'art. 11, comma 3 del DPR 252/1998.

In ogni caso, di fronte all'Ulss appaltante, l'aggiudicatario resta l'unico responsabile del servizio sia per quanto concerne l'esecuzione a perfetta regola d'arte, sia per quanto concerne l'adempimento delle norme sul trattamento e la tutela dei lavoratori.

Le variazioni soggettive sono regolate dal comma 1 – lettera d) punto 2) dell'art. 106 del D.Lgs 50/2016.

ART. 21 – Misure di contrasto alla criminalità organizzata e adempimenti prevenzione della corruzione

Ai fini della prevenzione dei tentativi d'infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (rif. Istruzioni operative Giunta Regionale del Veneto prot. 479297/2022):

- Il contratto che verrà stipulato a seguito dell'affidamento in oggetto sarà risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura, successivamente alla stipula del contratto medesimo, informazioni interdittive di cui all'art. 84 del D.lgs. 159/2011.

In tal caso, sarà applicata a carico dell'impresa, oggetto dell'informativa interdittiva successiva, anche una penale nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno. Ove possibile, le penali saranno applicate mediante automatica detrazione, da parte dell'ULSS, del relativo importo dalle somme dovute in relazione alla prima erogazione utile.

- L'ULSS si riserva di valutare le cosiddette Informazioni supplementari atipiche – di cui all'art. 1 septies del decreto legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito nella legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive integrazioni – ai fini del gradimento dell'impresa sub-affidataria, ai soli fini della valutazione circa l'opportunità della prosecuzione di un'attività imprenditoriale soggetta a controllo pubblico.

- Il contratto principale e i contratti di subappalto e sub contratti stipulati in pendenza del ricevimento delle informazioni di cui all'articolo 84 del D.lgs. 159/2011 saranno sottoposti a condizione risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell'art. 92 commi 3, 4 e 5 del D.lgs. 159/2011.

- L'impresa aggiudicataria si impegna a riferire tempestivamente alla stazione appaltante ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, che venga avanzata nel corso dell'esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente. Analogo obbligo verrà assunto dalle imprese subappaltatrici e da ogni altro soggetto che intervenga a qualunque titolo nella realizzazione dell'opera; gli strumenti contrattuali dovranno recepire tale obbligo, che non è in ogni caso sostitutivo dell'obbligo di denuncia all'Autorità Giudiziaria dei fatti attraverso i quali sia stata posta in essere la pressione estorsiva ed ogni altra forma di illecita interferenza.

- Il contraente aggiudicatario si impegna a dare comunicazione tempestiva alla stazione appaltante e alla Prefettura di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti d'impresa. Tale adempimento ha natura essenziale ai fini dell'esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso (previa intesa con l'ANAC, tramite la Prefettura di competenza), ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni

qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta la misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p.

- L'U.L.S.S. si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, (previa intesa con l'ANAC tramite la Prefettura di competenza) di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

La ditta si impegna ad adempiere a tutte le clausole del **“Patto di integrità in materia di contratti pubblici”**, allegato al presente documento. L'espressa accettazione dello stesso costituisce condizione di ammissione alla procedura di gara.

Il predetto “Patto di integrità” costituirà parte integrante del conseguente contratto.

La sua violazione potrà comportare ai sensi dell'art. 4 dello stesso, l'esclusione dalla procedura di affidamento o la risoluzione del contratto.

La ditta deve essere in possesso della condizione soggettiva (dichiarandola in sede di gara) di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto. E' disposta l'esclusione dalle procedure di affidamento nei confronti dei soggetti per i quali sia emersa la situazione di cui al punto precedente.

Si agisce in giudizio per ottenere il risarcimento del danno nei confronti degli ex dipendenti per i quali sia emersa la violazione **dei divieti contenuti nell'art. 53, comma 16 ter, d.lgs. n. 165 del 2001.**

La ditta si impegna al rispetto e ad applicare anche nei confronti dei propri dipendenti e collaboratori operanti nella struttura gli **obblighi di condotta di cui al codice etico e di comportamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera**, adottato con deliberazione nr. 647 dell'11.10.2018 consultabile alla sezione Atti generali del sito internet aziendale al percorso [AULSS 9 Scaligera – home » Amministrazione trasparente » Disposizioni generali » Atti Generali](#) ». La accertata violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. nr. 62/2013 e dal codice etico e di comportamento dell'Azienda ULSS 9 Scaligera costituiscono motivo di risoluzione del rapporto convenzionale.

ART. 22 - Risoluzione del contratto

L'ULSS ha facoltà di risolvere il contratto qualora si verifichi anche solo una delle condizioni previste dall'art. 108 comma 1 D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

L'ULSS risolverà il contratto, in qualsiasi momento della sua efficacia, nei seguenti casi:

- per motivi di pubblico interesse, di igiene e di pubblica sicurezza;
- cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Contraente, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione;
- frode, grave negligenza, contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali;
- allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del rapporto contrattuale;
- perdita del possesso dei requisiti di ordine generale o speciale richiesti;
- nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara;
- pronunciamento di una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Contraente, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto;
- qualora intervengano provvedimenti delle competenti autorità, come previsto dal Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione (D.Lgs 159/2011) che impediscano la prosecuzione del rapporto contrattuale;

- qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;
- qualora sia intervenuto nei confronti dell'Appaltatore un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni, segnalato dal Direttore dell'esecuzione contrattuale al Responsabile del procedimento, nelle modalità e termini di cui all'art. 108, comma 3 del D.Lgs. 50/2016;
- grave ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, qualora il Direttore dell'esecuzione contrattuale abbia assegnato all'Appaltatore, mediante comunicazione scritta (diffida ad adempiere) un termine come previsto dall'art. 15 del presente Contratto, entro il quale adempiere le prestazioni e, scaduto il termine, l'inadempimento permanga;
- in qualsiasi caso dopo due contestazioni scritte (formale diffida ai sensi dell'art. 1454 Codice Civile) anche in caso di successivo adempimento delle prestazioni contrattuali contestate;
- l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore complessivo dell'appalto;
- mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'ULSS
- mancata reintegrazione, entro i termini previsti, della garanzia definitiva eventualmente escussa
- cessione del contratto o subappalto non autorizzati;
- impossibilità sopravvenuta della prestazione ai sensi degli artt. 1463, 1464, 1467, 1664 e 1672 del Codice Civile;
- in tutti i casi specifici di risoluzione previsti dal presente capitolato;
- qualora siano stati immessi in commercio nuovi prodotti che annullano situazioni di esclusività;
- in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo alla ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva ai sensi dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016;
- in caso di violazione degli obblighi derivanti dal D.P.R. 16/4/2013 "Regolamento recante il Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165";
- nel caso di violazione del patto di integrità e di quanto prescritto dall'art. 21 del presente capitolato
- nel caso in cui le transazioni (rif. comma 8 – art. 3 – legge 136/2010) siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito, a mezzo PEC indirizzata all'Appaltatore con indicazione di un termine per le relative giustificazioni.

In caso di risoluzione del contratto per una delle suindicate cause l'ULSS incamererà a titolo di penale e di indennizzo l'intera cauzione definitiva prestata dall'Appaltatore salvo il risarcimento del maggior danno.

La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite.

Con la risoluzione del contratto sorge per l'ULSS il diritto di affidare a terzi la fornitura, in danno all'Appaltatore inadempiente al quale sono addebitate le spese sostenute in più dall'ULSS rispetto a quelle previste dal contratto risolto ed ogni altro eventuale danno derivante dall'inadempimento.

Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell'impresa.

Nel caso di minor spesa nulla spetta all'Appaltatore inadempiente.

Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di risoluzione del contratto.

Art. 23. Trattamento dei dati personali (informativa) e nomina del Responsabile Esterno del Trattamento dei dati

Con il presente articolo si provvede a dare l'informativa tramite l'ALLEGATO E al presente capitolato, prevista dall'art. 13 e art. 14 del Regolamento Europeo 2016/679 ("Codice in materia di protezione dei dati

personali”).

La ditta verrà nominata quale responsabile esterno del trattamento dei dati. A tal fine si anticipa lo schema base dell'atto di nomina ALLEGATO F.

Art. 24. Domicilio dell'Appaltatore e comunicazioni

L'Appaltatore, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.

Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:

- Pec (posta elettronica Certificata) inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto
- Posta elettronica ordinaria inviata all'indirizzo indicato dalle parti nel contratto
- telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto

Art. 25. Innovazione normativa

Qualora nel corso della validità del contratto, si verificasse l'emanazione di direttive nazionali o comunitarie per quanto attiene le autorizzazioni alla produzione, importazione ed immissione in commercio, il Contraente è tenuto a conformare la qualità dei prodotti forniti alla sopravvenuta disposizione, senza alcun aumento di prezzo nonché a sostituire a proprio onere e spese, qualora ne fosse vietato l'uso, le eventuali rimanenze di prodotto non conforme eventualmente giacenti presso gli enti.

Inoltre, il Contraente è tenuto a rinnovare e trasmettere alle Aziende Sanitarie le certificazioni (sistema qualità, conformità e CE) nel caso dovessero scadere durante la durata della fornitura (comprensiva di eventuali rinnovi e proroghe tecniche).

Art. 26. Fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo dell'Appaltatore

Nel caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, l'ULSS conformemente a quanto stabilito dall'art. 110 del D. Lgs 50/2016, interpellaranno, per quanto di competenza, progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento della fornitura.

L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Qualora il curatore del fallimento, fosse autorizzato all'esercizio provvisorio, ovvero nel caso in cui l'impresa fosse ammessa al concordato con continuità aziendale, su autorizzazione del giudice delegato, sentita l'ANAC, può proseguire nell'esecuzione dell'Ordinativo di Fornitura già stipulato dall'impresa fallita o ammessa al concordato con continuità aziendale.

In ogni caso l'ULSS si riserva l'applicazione delle disposizioni contenute nell'art. 48, commi 17 e 18 del D. Lgs. 50/2016.

Art. 27. Foro giudiziario esclusivo

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra le ditte concorrenti e l'Ulss 9 Scaligera e per le specifiche attività contrattuali tra il fornitore e l'Ulss 9 Scaligera sarà competente esclusivamente il Foro di Verona

E' esclusa ogni competenza arbitrale.

Art. 28. Modifiche normative, norme di rinvio e finali

Le clausole contrattuali sono sostituite, modificate od abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente, fermo restando che in ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative dei prezzi migliorativi per il Contraente, quest'ultimo rinuncia a promuovere azioni o ad opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere.

Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nel contratto e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con il contratto medesimo, l'ULSS (per quanto di competenza) e il Contraente potranno concordare le opportune modifiche ai documenti sopra richiamati sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi.

Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture e servizi, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

Art. 29. Termini e comminatorie

Tutti i termini e le comminatorie (penalità incluse) contenute nel presente atto, nel Capitolato Tecnico e nel contratto da stipularsi operano di pieno diritto, senza obbligo per l'ULSS della costituzione in mora dell'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1219, comma 2, punto 3) Codice Civile.

* * *